

SCHEMA CONVENZIONE
di videosorveglianza partecipata
attraverso la messa in opera a carico di privati

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ presso il
Municipio di Noventa Padovana sono presenti:

per il Comune di Noventa Padovana il Responsabile _____
domiciliato per la carica e nell'interesse dell'Ente presso la sede comunale, d'ora in avanti denominato
"Comune";

Il/la sig./sig.ra _____, nato a _____, il
_____, residente in _____,
cod. fisc. _____, in qualità
di _____
dell'immobile sito in _____ a _____ Noventa Padovana in _____

d'ora in avanti denominato/a "Richiedente";

ovvero

L'Ente/Istituto/Società/Condominio _____,
rappresentato da:
sig./sig.ra _____,
in qualità di _____,
domiciliato/a per la carica presso la sede _____,
indirizzo: _____ (____),
P.IVA/C.F. _____
d'ora in avanti denominato /a "Richiedente";

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28 febbraio 2022 è stato approvato il “*Regolamento per il trattamento dei dati personali mediante l’installazione e l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza*”;
- con deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza con il concorso di enti pubblici o soggetti privati così come previsto dall’art.7 del citato Regolamento;
- che in data _____, con nota assunta al prot. _____ il Richiedente ha inoltrato istanza al Comune di concorrere all’ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale secondo quanto previsto dalle deliberazioni sopra citate e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;

Si conviene e si stipula la seguente Convenzione

Indice:

- art. 1 Oggetto della convenzione**
- art. 2 Installazione**
- art. 3 Segnaletica e informativa**
- art. 4 Manutenzione**
- art. 5 Cessione dell’apparato**
- art. 6 Titolarità, responsabilità e accesso alle immagini**
- art. 7 Durata della Convenzione e responsabilità**
- art. 8 Norme finali e rinvio**

art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione viene stipulata per la collocazione di n. _____ punto/i di videosorveglianza da installarsi a carico del Richiedente per la vigilanza delle seguenti aree e/o luoghi:
 - a) _____;
 - b) _____;
 - c) _____;
 - d) _____;
 - e) _____;

**Art. 2
Installazione**

1. L’installazione delle telecamere è soggetta al rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia e in particolare:

- a. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* (e ss. mod.);
 - b. Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (e ss. mod.);
 - c. D.Lgs. n. 51 del 18/05/2018 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione dei tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio “;*
 - d. Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
 - e. Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, Versione 2.0 adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo dei Garanti per la Protezione dei Dati;
 - f. *“Regolamento per il trattamento dei dati personali mediante l’installazione e l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza”* del Comune di Noventa Padovana;
2. Il posizionamento degli apparati di videosorveglianza è prerogativa insindacabile dell’Amministrazione comunale.
 3. La collocazione degli apparati di videosorveglianza, pur interessando aree di interesse privato, devono avere una preminente rilevanza pubblica.
 4. Al richiedente spetta, nel rispetto delle direttive indicate dall’Amministrazione comunale, l’onere di:
 - a. progettazione;
 - b. installazione, collegamenti degli apparati e sistemi;
 - c. connessione alla rete comunale di videosorveglianza;
 - d. collocazione della segnaletica di cui art.3 del presente;
 - e. manutenzione straordinaria.
 5. Gli apparati di videosorveglianza devono essere compatibili con il sistema di videosorveglianza comunale e preventivamente sottoposti all’approvazione dell’Amministrazione comunale.
 6. L’attività di cui al comma 4 del presente articolo è eseguita dalle ditte indicate dall’Amministrazione comunale.

Art. 3

Segnaletica ed informativa

1. La segnaletica di cui all’art.13 del Reg. UE e dell’art.10 del D. Lgs.51/2018 (e ss. mod) è collocata conformemente ai modelli stabiliti dalle linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, Versione 2.0 adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo dei Garanti per la Protezione dei Dati
2. Nel caso di condominio l’amministratore è tenuto ad affiggere all’interno del condominio l’avviso indicante l’esistenza dei punti di videosorveglianza con il collegamento con il sistema di videosorveglianza comunale per le finalità istituzionali di controllo delle aree pubbliche o aperte all’uso pubblico prospiciente l’immobile.

3. Il richiedente è tenuto a fornire preventivamente idonea documentazione relativa ai punti di collocazione della segnaletica.

Art. 4 **Manutenzione**

1. La manutenzione ordinaria degli apparati è a carico dell'Amministrazione comunale.
2. La manutenzione straordinaria quale, a titolo esemplificativo, danni derivanti da terzi, eventi meteorologici e atti vandalici sono a carico del richiedente ed è eseguita dalle ditte indicate dall'Amministrazione comunale.
3. Il richiedente è tenuto a garantire la riparazione entro 15 giorni dalla comunicazione di guasto; nel caso non fosse possibile effettuare entro il termine indicato, il richiedente, per tramite della ditta incaricata dall'Amministrazione comunale, è tenuto a motivare e comunicare i tempi massimi di ripristino.
4. La eventuale sostituzione dell'apparato, su richiesta dell'Amministrazione comunale, è a carico del richiedente ed è eseguita dalle ditte indicate dall'Amministrazione comunale.
5. Nel caso il richiedente non provveda entro 45 giorni al ripristino dell'apparato l'Amministrazione comunale ha facoltà di far decadere la Convenzione.
6. Nel caso di decadenza il richiedente è tenuto alla rimozione dei punti di videosorveglianza, delle strutture installate e al regolare smaltimento.

Art. 5 **Cessione dell'apparato**

1. Nel caso di cessione a qualsiasi titolo dell'immobile ove installato l'apparato di videosorveglianza, il subentrante è tenuto entro 45 giorni a rinnovare l'atto di convenzione con formale comunicazione all'Amministrazione comunale, pena la decadenza della convenzione.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di accettare il subentro.

Art. 6 **Titolarità, responsabilità e accesso alle immagini**

1. Ai sensi di legge, il trattamento delle immagini e dei dati effettuato dalle telecamere di videosorveglianza partecipata sono disciplinati dal *“Regolamento per il trattamento dei dati personali mediante l'installazione e l'utilizzo di un impianto di videosorveglianza”* del Comune di Noventa Padovana, a cui si rimanda integralmente.
2. Il richiedente non gode di alcun privilegio nella modalità di accesso alle immagini o dati.

Art. 7

Durata della Convenzione e responsabilità

1. La presente Convenzione decorre dal giorno della sua stipula ed ha durata decennale, rinnovabile tacitamente: durante tale periodo i punti di videosorveglianza installati e funzionanti sono parte del sistema di videosorveglianza comunale.
2. È onere dell'Amministrazione comunale curare gli aspetti amministrativi di installazione dei punti di videosorveglianza partecipata.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la convenzione in qualsiasi momento con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni: in tal caso è onere del richiedente procedere a proprie spese alla rimozione dei punti di videosorveglianza e delle strutture installate e al regolare smaltimento.
4. Il richiedente può recedere dalla convenzione con un preavviso di 60 (sessanta) giorni provvedendo come al comma precedente.

Art. 8

Norme finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione o dal *“Regolamento per il trattamento dei dati personali mediante l'installazione e l'utilizzo di un impianto di videosorveglianza”* del Comune di Noventa Padovana si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali relativi alla tutela della protezione dei dati personali e della videosorveglianza.
2. L'eventuale contenzioso è competenza esclusiva del Foro di Padova.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresa l'archiviazione e conservazione, viene eseguito dall'Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento.

Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione.

Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell'interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell'informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo <https://comune.noventa.pd.it/it/privacy>